

Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema
Unità Operativa Dirigenziale Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti
CASERTA

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE E DELLE RISORSE NATURALI
DIREZIONE GENERALE PER L'AMBIENTE E L'ECOSISTEMA
UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE "AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E RIFIUTI"
CASERTA

Pubblicazione per estratto sommario, ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale del 10/01/2013 n. 13, del Decreto di Ordinanza - Ingiunzione n. 78 del 22/07/2014.

Oggetto: Ordinanza - Ingiunzione di pagamento ex art. 18 L.689/81 ss.mm.ii. ed ex art. 8 L.R. 13/1983 nei confronti del Sig. Sansone Domenico, nato ad Alife (CE) il 19/06/1955 ed ivi residente alla Via Bonifica n. 10, per il verbale n. 46/2013 elevato dal Corpo Forestale dello Stato Comando Stazione di Piedimonte Matese (CE), relativo alla violazione degli artt. 7 e 9 della disciplina tecnica regionale per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari, di cui all'art. 101, comma 7, lettere A), B), C) del D. Lgs. 152/2006, approvata con Delibera di Giunta Regionale n. 771 del 21/12/2012.

LA DIRIGENTE

Vista la deliberazione n. 771 del 22/12/2012, pubblicata sul BURC n. 80 del 31 dicembre 2012, con la quale la Giunta Regionale ha approvato la "Disciplina tecnica regionale per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettere A), B), C) del D. Lgs. 152/2006 e da piccole aziende agroalimentari", in attuazione dell'art. 3 della Legge Regionale 22 novembre 2010, n.14 "Tutela delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati di origine agricola (con allegato)".


Vista la nota, prot. n. 0420721 del 12/06/2013, con la quale il Settore Ciclo Integrato delle Acque (ora UOD "Impianti e reti del Ciclo Integrato delle Acque di rilevanza regionale) ha trasmesso all'Unità Operativa Dirigenziale "Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti" (già Settore TAP Ecologia) di Caserta il verbale di contestazione n.46/2013 del Corpo Forestale dello Stato Comando Stazione di Piedimonte Matese (CE), elevato nei confronti del Sig. Sansone Domenico, nato ad Alife (CE) il 19/06/1955 ed ivi residente alla via Bonifica n. 10.

Visto il verbale di contestazione n.46/2013 del Corpo Forestale dello Stato Comando Stazione di Piedimonte Matese (CE), elevato nei confronti del Sig. Sansone Domenico, nato ad Alife (CE) il 19/06/1955 ed ivi residente alla Via Bonifica n. 10, in qualità di titolare di allevamento bufalino avente codice di stalla 002CE255, sito nel Comune di Alife (CE), alla Via Bonifica n. 10, regolarmente registrato presso il Servizio Veterinario di Alvignano (CE), riscontrando la seguente infrazione "allevamento bufalino sprovvisto dei letami e liquami" violando gli artt. 7 e 9 della Disciplina Tecnica regionale per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, approvata con Delibera di Giunta Regionale n. 771 del 21/12/2012, sanzionati dall'art. 35, comma 1, lettera a) della medesima deliberazione.

Constatata la regolarità della contestazione e della notifica.

Considerato che

- l'inosservanza delle precitate norme di cui agli artt. 7 e 9 della disciplina tecnica regionale sono sanzionate dall' art. 35 "Sanzioni", comma 1 che così recita "Fatte salve le sanzioni penali ed amministrative di cui alla parte IV, titolo VI del D.Lvo 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 137 comma 14 dello stesso D.Lvo n.152/2006, l'inosservanza delle norme stabilite dalla presente disciplina tecnica è soggetta alle sanzioni amministrative pecuniarie, da un



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema
Unità Operativa Dirigenziale Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti

CASERTA

minimo di 1.000,00 ad un massimo di 10.000,00 euro nei seguenti casi per chiunque: a) contravvenga alle disposizioni sullo stoccaggio degli effluenti di cui agli artt. 7 e 9 e all'art. 28";

- l'art. 35, comma 2, lettera a) così recita "Le sanzioni amministrative sono così graduate: a) in sede di prima violazione, la sanzione da applicare è pari alla sanzione minima prevista".

Ritenuto di dover applicare al Sig. Sansone Domenico il pagamento della sanzione minima prevista di € 1.000,00 (mille/00), oltre alle spese di notifica, quantificate in euro 8,50 (otto/50), entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente atto per violazione ai sensi art. 35, comma 1, lettera a), della Disciplina tecnica regionale per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, approvata con DGR n. 771 del 21/12/2012.

ORDINA E INGIUNGE

al Sig. Sansone Domenico, in qualità di autore della violazione di cui al verbale 46/2013, elevato dal Corpo Forestale dello Stato Comando Stazione di Piedimonte Matese (CE), di versare la **somma complessiva di € 1.008,50** in favore della Regione Campania, sul conto corrente postale n. 21965181 IBAN IT 59 A076 0103 4000 0002 1965 181 intestato a Regione Campania - Servizio Tesoreria - Napoli - **inserendo nell'apposita causale il codice tariffa 0519** (Sanzioni amministrative art. 35, comma 1, lett. a), della disciplina tecnica, approvata con DGR n. 771 del 21/12/2012 - Sanzioni amministrative e danno ambientale);

oppure tramite bonifico bancario IBAN IT40 I 01010 03593 000040000005 intestato a Regione Campania - Servizio Tesoreria - Napoli - **inserendo nell'apposita causale capitolo 168, numero e data del presente decreto - ingiunzione e il codice tariffa 0519** (Sanzioni amministrative art. 35, comma 1, lett. a), della disciplina tecnica, approvata con DGR n. 771 del 21/12/2012 - Sanzioni amministrative e danno ambientale), con l'**AVVERTENZA** che, decorsi trenta (30) giorni dalla data di notifica della presente Ordinanza - Ingiunzione, qualora non sia stato effettuato il pagamento oppure non sia stata richiesta l'eventuale rateizzazione, oppure non sia stata proposta opposizione, ai sensi ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 150/2011, alla Cancelleria del Tribunale del luogo dove è stata commessa la violazione, si provvederà alla riscossione secondo quanto previsto dall'art. 27 della L. 689/1981 e ss.mm.ii.

Il provvedimento in forma integrale sarà notificato all'interessato a mezzo del Servizio Postale con plico raccomandato con avviso di ricevimento. La data di notifica è quella del timbro postale. Lo stesso sarà consegnato alle Poste Italiane S.p.A. per gli adempimenti previsti, per cui lo stesso sarà notificato a norma di legge.

L'interessato dovrà fornire copia dell'avvenuto versamento **entro quindici (15) giorni** dal pagamento alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema - Unità Operativa Dirigenziale 16 (già Settore TAP Ecologia), via Arena - Centro Direzionale - Loc. San Benedetto - 81100 Caserta.

dr.ssa Norma Naim

Modalità di pubblicità e trasparenza

Il presente provvedimento di irrogazione della sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale 10/01/1983 n. 13, è inviato al Presidente della Giunta Regionale della Campania, che ne disporrà la pubblicazione per estratto sommario nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC).

I dati dell'autore della violazione, ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale n.13/1983, saranno raccolti nello schedario dei trasgressori, istituito presso la Giunta Regionale della Campania, ai fini della determinazione dell'ammontare della sanzione, in caso di successive infrazioni.

Lo stesso è inoltrato al Corpo Forestale dello Stato Comando Stazione di Piedimonte Matese (CE).